

N°1334/2020RG(+N°2564/2020RG)



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA**

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n°1334 degli affari generali della volontaria giurisdizione dell'anno 2020 (a cui è stato riunito il procedimento n° [REDACTED] 2020) vertente tra [REDACTED] e [REDACTED] avente ad oggetto l'affidamento della figlia minore [REDACTED]

rilevato che con ricorso depositato in data 27.1.2020 ritualmente notificato [REDACTED], premesso di aver avuto una relazione sentimentale con [REDACTED], che dall'unione in data [REDACTED].2016 era nata la figlia [REDACTED], riconosciuta da entrambi i genitori, che la relazione era cessata, ha chiesto che venisse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore, che venisse regolato il diritto di visita del padre solo dopo l'espletamento di una consulenza tecnica psicologica, che le venisse assegnata la casa familiare sita in



Roma Via [REDACTED], che venisse posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della minore pari ad euro 1500,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa e che venisse autorizzata ad iscrivere la figlia minore presso la scuola materna privata francese "[REDACTED]" sita in Roma Via [REDACTED];

rilevato che [REDACTED] in data [REDACTED].2020 si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore con disciplina del diritto di visita della madre, rappresentando che la madre aveva posto in essere condotte violative del diritto alla bigenitorialita' impedendogli di vedere la figlia con regolarita', previo espletamento di una consulenza tecnica psicologica, porsi a carico della madre un assegno pari ad euro 500,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa;

rilevato che [REDACTED] in data 12.2.2020 ha depositato anche un autonomo ricorso iscritto al N° [REDACTED]/2020RG con il quale ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e con disciplina del suo diritto di visita, porsi a suo carico un assegno mensile quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa nonché altro ricorso ex art.709 ter cpc con il quale ha chiesto disciplinarsi i tempi di permanenza della figlia minore



presso entrambi i genitori, ammonirsi [REDACTED] e condannarsi la predetta al risarcimento del danno da lui subito e di quello subito dalla minore rappresentando che la stessa aveva posto in essere condotte violative del diritto alla bigenitorialita' impedendogli di vedere la figlia con regolarita' e si è opposto all'iscrizione della figlia minore alla scuola privata francese individuata dalla madre ritenendo che la stessa dovesse essere iscritta alla scuola pubblica italiana;

rilevato che [REDACTED], nel costituirsi in giudizio in data [REDACTED].2020, ha contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha evidenziato condotte pregiudizievoli per il benessere della figlia minore poste in essere dal padre il quale aveva comportamenti disturbati con umori altalenanti nonché comportamenti sessuali promiscui e, pertanto, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore, disciplinarsi il diritto di visita paterno solo dopo l'espletamento di una consulenza tecnica psicologica e, nelle more della stessa, disporsi incontri padre figlia solo con modalita' protette, rappresentando anche la pendenza, a carico del [REDACTED], di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia ;

rilevato che le parti hanno offerto prospettazioni contrastanti circa le condizioni di vita e la situazione psicologica della figlia minore [REDACTED],

rilevato che la madre ha dichiarato di essere preoccupata per il benessere della figlia minore pregiudicata dai comportamenti del padre come sopra descritti evidenziando profili di inidoneita' genitoriale dello stesso;



rilevato che il padre ha dichiarato di nutrire timori per il benessere della figlia minore, pregiudicata dalla condotta della madre la quale impedisce le frequentazioni padre figlia evidenziando profili di inidoneità genitoriale della madre;

rilevato le condotte rappresentate dalle parti, se dimostrate, potrebbero giustificare l'adozione di provvedimenti sospensivi e/o ablativi delle responsabilità genitoriale;

ritenuto necessario ed urgente, considerata l'elevatissima conflittualità esistente fra le parti, avvalersi di un supporto tecnico onde verificare la condizione psicologica della figlia minore [REDACTED] le capacità genitoriali delle parti, le migliori modalità di affidamento, di collocamento e di frequentazione della stessa con ciascuno dei genitori ;

ritenuto necessario, nelle more dell'espletamento dell'accertamento peritale, doversi disporre, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con la quale la minore fino ad oggi ha sempre vissuto e vista la sua tenera età, nonché doversi disciplinare il diritto di visita del padre prevedendo che lo stesso possa vedere e tenere con sé la figlia minore il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00 ed il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 19.00 alla presenza di una persona di fiducia della madre, salvo diverso accordo fra le parti;

ritenuto necessario, in via provvisoria ed urgente, doversi porre a carico del padre un assegno pari ad euro 1000,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore [REDACTED], oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la



stessa, considerate le complessive condizioni economiche delle parti come risultanti dagli atti (la ricorrente svolge attività lavorativa presso un esercizio commerciale con un reddito pari ad euro 900,00 circa mensili mentre il resistente è un dipendente del [REDACTED], ha dichiarato di aver percepito nell'anno 2019 un reddito lordo pari ad euro 162.341,32 e che ha dichiarato di aver percepito solo nel mese di aprile 2020 un reddito mensile medio netto pari ad euro 5428,00, è gravato dal pagamento dell'assegno per il mantenimento della moglie [REDACTED] pari ad euro 1500,00, dal mantenimento diretto dei figli [REDACTED] e [REDACTED], dal pagamento del mutuo gravante sulla casa di via [REDACTED] in cui vive pari ad euro 1374,00 mensili nonché dal canone di locazione pari ad euro 830,00 mensili per la casa in cui vive la figlia minore [REDACTED] sita in Ro [REDACTED] n° [REDACTED]) nonché le presumibili esigenze della figlia minore in relazione all'età ed i tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori;

ritenuto doversi, comunque, provvedere, nelle more dell'espletanda consulenza tecnica in relazione alle domande concernenti l'iscrizione alla scuola materna della figlia minore [REDACTED];

ritenuto che la scelta della scuola costituisce una delle decisioni fondamentali per lo sviluppo del minore e che detta scelta non può essere rimessa ad uno solo dei due genitori, dovendo soddisfare la necessità di individuare un modello educativo comune ad entrambi ovvero da adottare, in caso di dissenso, dal giudice tenendo conto delle capacità,



dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio (cfr. art. 337 ter, I e III comma , c.c.);

ritenuto che nell'ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all'iscrizione del figlio nella scuola, deve essere privilegiata l'istruzione pubblica, dovendosi ritenere l'istruzione pubblica quella cui i minori devono accedere anche obbligatoriamente fino al sedicesimo anno di età e considerato che la scuola privata impone il pagamento di rette e soprattutto l'adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione religiosa ovvero educativa che possono non essere condivisi dai genitori e rispetto ai quali il Tribunale investito della scelta non può esprimere preferenze attenendo tali opzioni a scelte personalissime rimesse al solo consenso dei genitori;

ritenuto, pertanto, doversi autorizzare l'iscrizione della figlia minore [REDACTED] presso la scuola pubblica piu' vicina alla residenza abituale della stessa, salvo diverso accordo fra le parti;

ritenuto necessario acquisire copia degli atti del procedimento penale iscritto nei confronti di [REDACTED] e pendente presso la Procura della Repubblica di Roma (N° [REDACTED]/2020RG) in relazione al quale è stato emesso avviso ex art.415 bis cpp per il reato di maltrattamenti in famiglia ;

P.Q.M.

In via provvisoria ed urgente

affida la figlia minore in via esclusiva alla madre;

dispone che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia minore il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00 ed il mercoledì' dalle ore 15.30 alle ore 19.00 alla presenza di una



persona di fiducia della madre, salvo diverso accordo fra le parti;
pone a carico del padre un assegno pari ad euro 1000,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore [REDACTED], oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa;

autorizza l'iscrizione della figlia minore [REDACTED] alla scuola pubblica dell'infanzia piu' vicina alla residenza abituale delle stessa;

dispone l'acquisizione di copia degli atti del procedimento penale iscritto nei confronti di [REDACTED] a cura del pubblico ministero entro il 28.9.2020 ;

nomina quale consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa [REDACTED]
[REDACTED];

fissa per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico nominato l'udienza del 30.9.2020 alle ore 9.00 innanzi al Giudice Delegato dott.ssa Cristina Cambi;

manda alla Cancelleria per comunicazione urgente del presente provvedimento alle parti, al Pubblico Ministero ed al c.t.u. nominato.

Così deciso, in camera di consiglio, in Roma, il 9.9.2020

IL PRESIDENTE

dott.ssa Marta Ienzi

